



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Acquirente Unico S.p.A.
Sistema Informativo Integrato
per la gestione dei flussi informativi
relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas
Via Guidubaldo Del Monte 45
00197 Roma*

*e.p.c. Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
C.so di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 30 giugno 2019

Osservazioni DCO SII Specifiche Tecniche abbinamento UdB-PdR-UdD

Osservazioni generali

Vorremmo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento per la possibilità di trasmettere le nostre osservazioni in relazione ai processi che saranno gestiti nell'ambito del SII e che sono oggetto della Specifica Tecnica posta in consultazione.

Anche in considerazione della portata della riforma del *settlement*, riteniamo che un adeguato periodo di apprendimento della disciplina dovrebbe essere garantito a tutti gli utenti, sia operatori infrastrutturali, sia utenti della rete di trasporto, anche al fine di poter integrare al meglio i propri sistemi informativi e poter accogliere pienamente i nuovi dati disponibili. Anche a tal fine, nella necessità di comprendere meglio le nuove regole e per chiarire tutti gli aspetti relativi all'implementazione del *settlement* a regime, suggeriremmo l'organizzazione di un apposito incontro con gli operatori coinvolti.

Osservazioni di dettaglio

- Con riferimento all'art. 27.5 dell'allegato alla Delibera 148/2019/R/gas (nuovo TISG), è prevista la possibilità di visualizzare e possibilmente scaricare anche mediante download massivi tramite il SII i c.d. "dati rilevanti di competenza" relativamente alle filiere nella propria titolarità. Nella Specifica Tecnica in oggetto si fa riferimento a "dati tecnici minimi del PdR". Vorremmo in tal senso che fosse chiarito definitivamente quali siano i dati a cui gli UdB avranno accesso a partire da gennaio 2020.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- A partire dalla data di decorrenza dell'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR (ad es.: 1° gennaio 2020 e mesi successivi), riteniamo necessario che si chiarisca quale sarà il set di informazioni che l'UdB potrà consultare sul SII, anche a livello aggregato per *city gate*. In particolare chiederemmo se saranno disponibili sin da subito le informazioni determinanti ai fini della programmazione, quali le misure dei PdR oggetto di fornitura e/o la frequenza di misura del dato (MG, MM, MY). Infatti, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo algoritmo di *settlement* a partire dal 2020, riterremo fondamentale che, a valle della validazione delle relazioni di corrispondenza, venga data visibilità all'UdB anche dello storico dei dati di misura (ad esempio 2 anni) relativi ai PdR cui è associato. Se possibile la visibilità dello storico dei dati di misura sarebbe utile non soltanto a partire da gennaio 2020, ma anche durante la fase di primo popolamento. In tal modo sarebbe infatti possibile per gli operatori stimare al meglio l'andamento dei prelievi attesi ai fini del bilanciamento sulla rete.
- Secondo la specifica in consultazione, gli UdB sono chiamati a gestire i dati di propria competenza al fine di aggiornare l'informazione contenuta in RCU. Vorremmo evidenziare che tale processo, e i relativi flussi, richiedono una serie di attività *time consuming* di cui l'UdB dovrà farsi carico ogni qualvolta riceva una potenziale richiesta di associazione per ciascun PdR acquisito, anche prima dei termini ultimi previsti e, quindi, su base *rolling*. A tal riguardo chiederemmo quindi che venga previsto un termine ultimo per gli UdB per la conferma o il rifiuto delle associazioni, indipendente dal momento di invio delle richieste da parte degli UdD (ad esempio, entro il terzo giorno lavorativo successivo al 10 del mese antecedente il mese di decorrenza dell'aggiornamento della relazione di corrispondenza). Sarebbe inoltre opportuno prevedere l'invio automatico all'UdB di un'apposita notifica da parte del SII per ogni richiesta di aggiornamento della relazione di corrispondenza di competenza dell'UdB stesso.
- Sulle tempistiche specifiche per le verifiche del SII a valle della conferma di ammissibilità della richiesta di *switching (Titolo III)*, evidenzieremmo un disallineamento delle tempistiche indicate nella Specifica Tecnica (cfr. par. 5.1.3) con quanto indicato invece nell'Allegato A alla Delibera 155/2019/R/gas (cfr. art. 10.1), che prevede il completamento delle attività in capo al SII entro due giorni lavorativi.
- Riguardo alla capacità di trasporto complessiva risultante dall'associazione dell'UdB al PdR sulla rete di distribuzione, ci sembrerebbe poco chiaro se saranno disponibili all'UdB le informazioni, o inizialmente almeno le stime, sulle capacità relative ai PdR nella propria titolarità già a partire dal 1° gennaio 2020. Infatti, con riferimento a quanto riportato a pag. 23 della Specifica Tecnica, nel dettaglio del flusso che il SII trasmetterà all'UdB (VPB1.0200)



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

mancherebbe a nostro avviso l'indicazione della CG attribuita dal Distributore al PdR.

- Ai sensi della Delibera 155/2019/R/gas è previsto che il SII, per ciascuna richiesta di associazione dell'UdB ad un PdR, verifichi che la “capacità di trasporto convenzionale complessiva”, come risultante dalle associazioni PdR-UdB, non ecceda il limite di capacità consentito all'UdB in relazione alle garanzie presentate (dato che dovrebbe essere comunicato dall'impresa di trasporto al SII). Una tale verifica sarà presumibilmente effettuata dal SII solamente a partire dall'ottobre del 2020. A tal riguardo vorremmo quindi richiedere conferma che per tutto l'AT 19/20, in virtù del mantenimento inalterato degli attuali criteri di conferimento della capacità di trasporto, le suddette attività di verifica rimarranno esclusivamente in capo alle imprese di trasporto con riferimento alla capacità conferita all'UdB sulle cabine ReMI.
- In considerazione del mantenimento *as is* degli attuali criteri di conferimento di capacità per tutto l'AT 2019/20, auspicheremmo inoltre un opportuno raccordo tra le tempistiche previste dal SII e le tempistiche previste dal Codice di Rete dell'impresa di trasporto ai fini del reperimento della capacità necessaria a servire i PdR all'UdB sottesi. Ci riferiremmo ad esempio ai casi in cui la richiesta di *switching* non sia seguita dalla conferma dell'UdB entrante e non sia preceduta da una richiesta di dissociazione da parte dell'UdB uscente (filiera non chiusa), oppure la richiesta di *switching* sia andata a buon fine, ma non la successiva verifica di capacità (filiera chiusa ma senza capacità). Riterremmo pertanto necessario, soprattutto per il periodo gennaio – settembre 2020, che si realizzi un opportuno coordinamento tra le tempistiche relative alle attività sul SII e le tempistiche previste dalle imprese di trasporto per il conferimento e per gli scambi di capacità tra utenti del trasporto (ad es.: esiti dei trasferimenti).
- Poiché le disposizioni transitorie e finali riportate nella Delibera 155/2019/R/gas (cfr. art 6) prevedono, a valle del primo popolamento previsto per il prossimo ottobre, la sperimentazione delle nuove filiere sul SII, sarebbe opportuno chiarire fino a quando è prevista la sovrapposizione con la disciplina attualmente in vigore (c.d. “matrice di corrispondenza” sui portali di Snam).
- Con riferimento a quanto riportato a pag. 15 del documento, segnaleremmo come l'UdB dovrebbe indicare, in fase di switch, l'UdB che intenderebbe abbinare. In realtà però nel tracciato SWG1.050 sarebbe già previsto che l'UdB indichi la P.IVA dell'UdB.
- Con riferimento al flusso riportato a pag. 23 del documento, riteniamo che le informazioni relative al “trattamento” ai fini del settlement, quali il prelievo annuo e il codice profilo di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

prelievo, debbano essere sempre campi valorizzati (e non indicati solo se disponibili).

- Qualora l'UdB coincida con l'UdD ed esclusivamente nei casi di assenza di comunicazione da parte dell'UdB, richiediamo di sollevare l'UdB dall'obbligo di conferma/rifiuto dell'abbinamento per cui la relazione si intenderebbe automaticamente confermata per silenzio-assenso.
- Un ulteriore aspetto per il quale riterremo necessario ricevere maggiori chiarimenti riguarderebbe le casistiche in cui l'UdB può chiedere di propria iniziativa la dissociazione PdR-UdB.
- In riferimento poi ai processi relativi all'attivazione dei servizi di ultima istanza e default trasporto per i casi previsti dalla mancata presenza di relazioni valide, riterremo che sia necessario nel più breve tempo possibile l'avvio di una specifica consultazione in merito.
- Per poter implementare i sistemi nel modo più efficace ed efficiente possibile, riterremo essenziale un aggiornamento puntuale, e in tempi molto rapidi, di tutti i flussi e delle relative Specifiche Tecniche impattati dalla nuova modalità di gestione delle relazioni UdB-PDR-UdD come ad esempio gli switch, le volture, RCU, ACG.
- Vorremmo inoltre conferma che tutti i dati funzionali al *settlement*, che saranno poi comunicati all'UdB, siano informazioni obbligatorie all'interno del flusso dati e non invece attivate solo se disponibili.
- Sempre riguardo ai dati di *settlement* presenti nei flussi informativi, vorremmo richiedere che, qualora il PdR di riferimento sia di tipo teletto, venga esplicitata tale informazione in luogo dell'informazione sul profilo di prelievo (ad oggi, Snam indentifica questi punti con "NPA").
- In particolare per quanto riguarderebbe il flusso VPB1.0201 evidenzieremo la necessità di integrare la "Tabella Codici Inammissibilità", riportante i codici di inammissibilità cui far riferimento per la causale di esito del rifiuto da parte dell'UdB, inserendo anche la causale 391 "PdR non di competenza dell'UdB".
- Per quanto riguarderebbe poi i servizi VPB3.0200 e VPB3.0300, rileveremo che non verrebbero riportate le tempistiche per la notifica all'UdB pre-esistente in caso di variazione dell'associazione ad un PdR.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- Vorremmo poi evidenziare alcuni aspetti relativi alle forniture che coinvolgono più soggetti a titolo diverso nella filiera (ad. es. grossisti/trader). A titolo di esempio, si riporta la casistica in cui la contrattualizzazione e la vendita sono in capo al venditore UdD A nei confronti di un altro soggetto, a sua volta venditore UdD B. Nello schema disegnato dal DCO in oggetto l'UdD A è completamente assente: la controparte commerciale dell'UdD A, cioè l'UdD B, accede al SII in maniera diretta richiedendo switch e abbinando l'UdB senza che l'UdD A abbia modo di verificare gli abbinamenti. D'altro canto anche l'UdB, che non ha alcuna relazione commerciale con l'UdD B, di conseguenza non avrebbe le informazioni per poter verificare quanto richiesto in abbinamento. Segneremmo quindi come questa "zona grigia" crei di fatto delle difficoltà nelle trattative commerciali e nell'attività di conferma/rifiuto dello shipper UdB.
- Chiederemmo inoltre un chiarimento sulle modalità di notifica in generale dei flussi (SII→UdB) e sul formato dei file che dovrà essere caricato sul SII per la conferma o il rifiuto dell'abbinamento.
- Chiederemmo poi chiarimenti in merito a quanto accadrebbe in caso di revoca dello *switching* da parte dell'UdD richiesta entro due giorni dal 10 del mese corrente, come concesso dalla regolazione per morosità (TIMG). Infatti, stando alle tempistiche definite nel processo in consultazione, una tale richiesta di revoca potrebbe essere effettuata oltre i tempi previsti dal DCO per completare l'associazione PdR-UdB, e quindi ad associazione già avvenuta. Non ci risulterebbe però chiaro cosa accadrebbe qualora una tale fattispecie si verificasse.
- Chiederemmo infine chiarimenti in merito a quanto accadrebbe nel caso in cui nel momento dell'invio dei dati TISG (che avviene entro il sestultimo giorno del mese corrente) alcuni *switching* richiesti dall'UdD e a cui sia già corrisposta l'associazione PdR-UdB vengano invece rifiutati dal SII. Dal documento in consultazione non ci risulterebbe infatti chiara quale sarebbe di fatto la gestione di una tale casistica.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi